



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL.
info@notaiocola.it

N. 25.221 di Repertorio N. 17.107 di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di febbraio, in Tortona, nel mio studio in Via Arcadio Busseti civico numero due, angolo Piazza Gavino Lugano.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, previa dichiarazione degli infra generalizzati comparenti di essere stati previamente informati ai sensi delle Normative Europee e Nazionali in materia di Protezione dei Dati Personali e di confermare il proprio consenso al trattamento dei dati personali

sono comparsi i Signori:

AZZARETTI ANNA MARIA, nata a Voghera (PV) il 29 aprile 1966, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38, la quale dichiara di essere titolare del codice fiscale ZZR NMR 66D69 M109K;

RADICI MASSIMILIANO, nato a Palazzolo Sull'Oglio (BS) il 15 aprile 1966, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38, il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale RDC MSM 66D15 G264Q;

RADICI CARLO, nato a Gallarate (VA) il 24 febbraio 2004, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38, il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale RDC CRL 04B24 D869Y

(di seguito i "Fondatori").

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiarano quanto segue.

1. È costituita dai Fondatori Signori AZZARETTI ANNA MARIA, RADICI MASSIMILIANO e RADICI CARLO una fondazione denominata

"FONDAZIONE BEATI DOMENICHINO E SILVIO"

(di seguito anche la "Fondazione").

2. La Fondazione ha sede in Gallarate.

L'indirizzo completo della Fondazione è inizialmente in Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38 (trentotto).

3. La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in un contesto di miglioramento della vita e di promozione dell'inclusione nel tessuto sociale e lavorativo delle persone con disabilità fisiche e/o mentali, specialmente delle persone autistiche, nonché in un contesto di assistenza sociosanitaria a favore di categorie svantaggiate.

Tale scopo complessivo si attua tramite la promozione e lo sviluppo, diretto o attraverso associazioni, comitati, cooperative o altre istituzioni senza scopo di lucro ad essa

aderenti, nel rispetto della reciproca indipendenza, delle seguenti attività, svolte in via esclusiva o principale, di interesse generale e collettivo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Più precisamente perseguirà le finalità e svolgerà le attività che seguono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'ambito di tali attività si intende realizzare progetti di

intervento e sostegno, tutela e protezione della crescita e dello sviluppo a favore delle persone del territorio caratterizzate da fragilità relazionale, cognitiva, neuropsichiatrica e psicologica con bassa spinta evolutiva che presentano una difficoltà di integrazione sociale, coinvolgendo e sostenendo i rispettivi ambiti di crescita.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo la Fondazione intende:

- realizzare e/o gestire centri/servizi diurni e laboratori per persone disabili nonché forme di residenzialità e semiresidenzialità coerenti con le finalità della legge sul dopo di noi (legge 112/2016), privilegiando il coinvolgimento delle famiglie, della rete protettiva e l'utilizzo di approcci terapeutici adeguati alle caratteristiche degli utenti in particolare quelli di tipo cognitivo comportamentale;

- favorire la prevenzione, la protezione, la crescita e la tutela della fascia di persone in oggetto attraverso la creazione e la gestione di servizi e laboratori per il tempo libero, per le vacanze, per i viaggi, per l'integrazione, per lo sport, per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo e occupazionale;

- promuovere iniziative, attività, laboratori e servizi volti a ridurre lo stato di isolamento e di sofferenza oltre favorire lo sviluppo delle potenzialità e le occasioni di incontro e di scambio della fascia di persone in oggetto;

- progettare e realizzare percorsi di abilitazione alle competenze di vita autonoma delle persone fragili/con disabilità;

- realizzare servizi per la tutela e promozione dei diritti delle persone fragili/con disabilità anche attraverso l'elaborazione di progetti individuali e di vita;

- tutelare i minori in stato di fragilità, sofferenza, esposizione a rischio di violenza morale, psichica, fisica e sessuale attraverso la costituzione e la gestione di servizi atti a ridurre e contenere i danni relativi agli effetti derivanti da detta condizione;

- promuovere contatti con le realtà pubbliche e private del Territorio al fine di condividere ed individuare sinergie e strategie per il conseguimento degli scopi in oggetto;

- promuovere la sensibilizzazione nell'opinione pubblica in merito alla fragilità neuropsichica della fascia giovanile attraverso convegni, manifestazioni, dibattiti, partecipazione a meeting, edizioni di stampa periodiche, ecc.;

- promuovere la prevenzione del disagio fisico, psichico e dei fenomeni di discriminazione sociale attraverso la proposta di modelli culturali più inclusivi;

- supportare le famiglie, in particolare quelle vulnerate da situazioni di disabilità e/o carenti di risorse;

- dare vita a percorsi formativi, di mutuo aiuto e di self empowerment proponendo anche percorsi di meditazione e di scoperta delle potenzialità individuali;

- approfondire la conoscenza di Domenichino Zamberletti e

Silvio Galli, ospitare contributi che favoriscano l'elaborazione delle ferite emotive, favorire incontri, condivisioni e pubblicazioni - nelle varie forme - su tematiche che possano essere di supporto per le persone vulnerate/fragili a cui si rivolge la fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

4. La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello dallo Statuto composto da 18 (diciotto) articoli e scritto su dieci facciate circa di tre fogli, quale Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti medesimi.

5. Il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione è pari ad

Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero).

Il predetto Fondo viene costituito come segue:

- i Signor AZZARETTI ANNA MARIA e RADICI MASSIMILIANO conferiscono da conto corrente cointestato l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero) a mezzo assegno circolare n. 3800283270 di pari importo intestato alla Costituenda fondazione recante clausola di non trasferibilità emesso dalla dipendenza di Gallarate di "BNL S.P.A." (avente ABI 1005 CAB 03298);

- il Signor RADICI CARLO conferisce la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero zero) a mezzo assegno circolare n. 3500583396 di pari importo intestato alla Costituenda fondazione recante clausola di non trasferibilità emesso dalla indicata dipendenza di Gallarate di "BNL S.P.A." che i Fondatori destinano a costituire iniziale Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

6. Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto, i Fondatori stabiliscono che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve essere compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) membri e sempre di numero dispari, designando a tale carica:

- la Signora AZZARETTI ANNA MARIA, sopra comparsa e generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, cittadina italiana, Presidente del Consiglio di amministrazione;

- la Signora GALLO MARTINA, nata a Varese il 31 gennaio 1989, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, cittadina italiana, Consigliere;

- la Signora DE MICCO ANTONIETTA SARA, nata a Gallarate, il giorno 8 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, cittadina italiana, Consigliere.

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti al Presidente i relativi poteri.

Al Consiglio di Amministrazione non viene attribuito alcun emolumento per il mandato corrente.

7. Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi e, pertanto, fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027 (trentuno dicembre duemilaventisette).

8. Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 15 (quindici) dello statuto, come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione nonché per l'iscrizione al Registro degli enti del terzo settore con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

La Signora AZZARETTI ANNA MARIA, in detta qualità, ritira gli

assegni di cui sopra.

9. Ai sensi dell'articolo 16 (sedici) dello statuto, i Fondatori stabiliscono che l'organo di controllo è composto da un Sindaco scelto in conformità dell'art 30 del Codice del Terzo settore, designando a tale carica:

- la dottoressa MANFREDELLI TANIA LUIGIA, nata a Busto Arsizio il 23 gennaio 1987, residente a Busto Arsizio (VA), Via E. Bevilacqua n. 10, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 17 maggio 2019 al numero 180777, il cui emolumento sarà determinato in seguito.

10. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque).

11. I Partecipanti alla Fondazione deliberano che inizialmente la sede della medesima sia in Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci civico numero 38 (trentotto).

11. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

I comparenti, dichiarano di riconoscere il presente atto pienamente conforme alla volontà dai medesimi manifestata a me Notaio.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su undici facciate circa di tre fogli, da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 19.50 (diciannove e minuti cinquanta) circa.

In originale firmato:

Anna Maria Azzaretti

Massimiliano Radici

Carlo Radici

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL.
info@notaiocola.it

Allegato "A" all'Atto N. 25.221/17.107 di Repertorio

Fondazione Beati Domenichino e Silvio

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e modello di riferimento)

È istituita in Gallarate la fondazione denominata
"FONDAZIONE BEATI DOMENICHINO E SILVIO".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dal Codice Civile.

La denominazione della "FONDAZIONE BEATI DOMENICHINO E SILVIO", viene riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la qualifica di ETS o Ente del Terzo Settore; tale qualificazione costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzato degli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets", quindi, acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente, come effetto dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 (Sede).

La Fondazione ha sede in Gallarate, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Art. 3 (Scopi e attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in un contesto di miglioramento della vita e di promozione dell'inclusione nel tessuto sociale e lavorativo delle persone con disabilità fisiche

e/o mentali, specialmente delle persone autistiche, nonché in un contesto di assistenza sociosanitaria a favore di categorie svantaggiate.

Tale scopo complessivo si attua tramite la promozione e lo sviluppo, diretto o attraverso associazioni, comitati, cooperative o altre istituzioni senza scopo di lucro ad essa aderenti, nel rispetto della reciproca indipendenza, delle seguenti attività, svolte in via esclusiva o principale, di interesse generale e collettivo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'ambito di tali attività si intende realizzare progetti di intervento e sostegno, tutela e protezione della crescita e dello sviluppo a favore delle persone del territorio caratterizzate da fragilità relazionale, cognitiva, neuropsichiatrica e psicologica con bassa spinta evolutiva che presentano una difficoltà di integrazione sociale, coinvolgendo e sostenendo i rispettivi ambiti di crescita.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo la Fondazione intende:

- realizzare e/o gestire centri/servizi diurni e laboratori per persone disabili nonché forme di residenzialità e semiresidenzialità coerenti con le finalità della legge sul dopo di noi (legge 112/2016), privilegiando il coinvolgimento delle famiglie, della rete protettiva e l'utilizzo di approcci terapeutici adeguati alle caratteristiche degli utenti in particolare quelli di tipo cognitivo comportamentale;

- favorire la prevenzione, la protezione, la crescita e la tutela della fascia di persone in oggetto attraverso la creazione e la gestione di servizi e laboratori per il tempo libero, per le vacanze, per i viaggi, per l'integrazione, per lo sport, per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo e occupazionale;

- promuovere iniziative, attività, laboratori e servizi volti a ridurre lo stato di isolamento e di sofferenza oltre favorire lo sviluppo delle potenzialità e le occasioni di incontro e di scambio della fascia di persone in oggetto;

- progettare e realizzare percorsi di abilitazione alle competenze di vita autonoma delle persone fragili/con disabilità;

- realizzare servizi per la tutela e promozione dei diritti delle persone fragili/con disabilità anche attraverso l'elaborazione di progetti individuali e di vita;

- tutelare i minori in stato di fragilità, sofferenza, esposizione a rischio di violenza morale, psichica, fisica e sessuale attraverso la costituzione e la gestione di servizi atti a ridurre e contenere i danni relativi agli effetti derivanti da detta condizione;

- promuovere contatti con le realtà pubbliche e private del Territorio al fine di condividere ed individuare sinergie e strategie per il conseguimento degli scopi in oggetto;

- promuovere la sensibilizzazione nell'opinione pubblica in merito alla fragilità neuropsichica della fascia giovanile attraverso convegni, manifestazioni, dibattiti, partecipazione a meeting, edizioni di stampa periodiche, ecc.;

- promuovere la prevenzione del disagio fisico, psichico e dei fenomeni di discriminazione sociale attraverso la proposta di modelli culturali più inclusivi;

- supportare le famiglie, in particolare quelle vulnerate da situazioni di disabilità e/o carenti di risorse;

- dare vita a percorsi formativi, di mutuo aiuto e di self empowerment proponendo anche percorsi di meditazione e di scoperta delle potenzialità individuali;
- approfondire la conoscenza di Domenichino Zamberletti e Silvio Galli, ospitare contributi che favoriscano l'elaborazione delle ferite emotive, favorire incontri, condivisioni e pubblicazioni - nelle varie forme - su tematiche che possano essere di supporto per le persone vulnerate/fragili a cui si rivolge la fondazione;

Art. 4 (attività Diverse E Raccolta Fondi)

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Quindi, secondo i criteri e i limiti citati, può svolgere qualunque tipo di attività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e consentita dalla normativa di riferimento, tra cui svolgere attività produttive, commerciali e di gestione immobiliare. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà esercitare l'attività di raccolta fondi prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. Nel caso che la fondazione si avvalga di volontari ai sensi dell'art. 17, dovranno essere osservati tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La retribuzione dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi dovrà rispettare i limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore e pari ad Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con le risorse del fondo di dotazione ovvero con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- dalla destinazione del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef), a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore, mediante la quale la Fondazione, assumerà la qualifica di Ets, nonché dell'accreditamento presso le competenti Pubbliche Amministrazioni;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà istituire un Fondo non vincolato, distinto dal patrimonio.

Il Fondo non vincolato, sarà costituito dai versamenti effettuati dai partecipanti della fondazione. Il Fondo non vincolato è infruttifero di interessi e le modalità di restituzione delle somme versate dai partecipanti verranno concordate al momento del loro versamento.

Art. 6 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone all'approvazione della Assemblea il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il termine di approvazione dei predetti bilanci, può essere rinviato, in caso di validi motivi, al 30 giugno di ogni anno, ai sensi del terzo comma dell'art. 48 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a

chicchessia, né direttamente né indirettamente a tutti i soggetti indicati nel citato articolo.

Art. 7 (Membri/Partecipanti della fondazione)

I partecipanti della Fondazione (anche definiti “Membri”) si dividono in:

- Fondatori partecipanti
- Partecipanti

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 8 (Fondatori partecipanti)

Sono Fondatori partecipanti i Signori:

AZZARETTI ANNA MARIA, nata a Voghera (PV) il 29 aprile 1966, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38;

RADICI MASSIMILIANO, nato a Palazzolo Sull'Oglio (BS) il 15 aprile 1966, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38;

RADICI CARLO, nato a Gallarate (VA) il 24 febbraio 2004, residente a Gallarate (VA), Corso Leonardo Da Vinci n. 38.

Art. 9 (Partecipanti)

Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilità, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla

comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

Art. 10 (Decadenza, Esclusione e Recesso)

Decadono dalla qualifica o vengono esclusi e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Tutti i membri devono osservare lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti sociali, e non devono mai compiere atti che possano danneggiare o discreditarla la fondazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori partecipanti possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori partecipanti possono decadere, oltre che nei casi previsti dal presente articolo, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Partecipanti senza giustificato motivo.

L'Assemblea dei Partecipanti decide con la maggioranza assoluta dei membri, la decadenza o l'esclusione dei Fondatori partecipanti ed a maggioranza dei membri presenti all'assemblea, quella dei partecipanti.

Art. 11 (Organi ed Uffici della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti (facoltativamente nominato o nei casi in cui tale funzione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore).

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 12 (Assemblea di Partecipazione)

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori partecipanti e dai Partecipanti.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti e, ove ritenuto opportuno, il compenso nel rispetto dei limiti dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo,

anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;

- revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera l'ammissione di nuovi membri partecipanti, in caso di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione;

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti e sia possibile al soggetto verbalizzante identificare correttamente i Partecipanti medesimi.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 13 (Deliberazioni dell'assemblea di Partecipazione)

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente. I membri devono essere sempre in numero dispari. Salvo dimissioni, morte o revoca, i

Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e sia possibile al soggetto verbalizzante identificare correttamente i Partecipanti medesimi.

Art. 15 (Presidente del Consiglio di Amministrazione Vice Presidente Vicario)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea di Partecipazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le

relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 16 (Organo di Controllo e Revisore Unico)

L'organo di controllo è composto da un Sindaco scelto in conformità dell'art 30 del Codice del Terzo settore.

In alternativa l'organo di controllo può essere costituito da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile; almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro del Revisori Legali.

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea di partecipazione.

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea di partecipazione nomina, o facoltativamente, anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ove sia costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro ove non in contrasto con leggi tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo e il revisore legale se nominato restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Art. 17 (Estinzione della Fondazione)

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 (Clausola di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Anna Maria Azzaretti

Massimiliano Radici

Carlo Radici

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il
giorno 14 febbraio 2025 al n. 1602 serie 1T, esatti Euro
200,00

Copia conforme all'originale, ed al suo allegato, munita delle
prescritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, lì 18 febbraio 2025